



Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile

D.L. 144/2026 / A.C. 3083

Dossier n° 302 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
14 settembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3083
D.L.	144/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile
Numero di articoli:	26
Date:	
emanazione:	7 agosto 2026
presentazione:	7 agosto 2026
assegnazione:	7 agosto 2026
Commissioni competenti:	V Bilancio, VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge in esame [A.C. 3083](#), recante la conversione in legge del **decreto-legge n. 144 del 2026**, il quale prevede **disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile**, è stato assegnato alle Commissioni riunite V e VIII il 7 agosto 2026, che ne hanno avviato l'esame in sede referente lo scorso 8 settembre.

Il decreto-legge si compone di **26 articoli**, suddivisi in cinque Capi.

In tale ambito, l'**articolo 1** reca disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione. In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 al fine di armonizzare l'ordinamento nazionale interno alla normativa e alla giurisprudenza europea in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'ambito del settore pubblico. Anzitutto, la disposizione in esame sopprime la previsione che vietava in modo assoluto, per il personale pubblico, il pagamento delle ferie, dei riposi e dei permessi non goduti anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e ammette, solo in tal caso, nell'ipotesi di mancata fruizione delle ferie, la possibilità di conseguire un'indennità sostitutiva, seppur in presenza di determinati limiti. Vengono quindi definiti i presupposti che possono giustificare la perdita dell'indennità finanziaria sostitutiva alla fine del rapporto di lavoro, collegandoli alla scelta consapevole del lavoratore di non fruire delle ferie al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato, nonostante sia stato messo nelle condizioni dal datore di lavoro di farlo e sia stato da esso informato adeguatamente delle conseguenze della eventuale mancata fruizione. Viene, infine, definita la nozione di datore di lavoro, ai soli fini di quanto previsto in relazione al godimento delle ferie, ossia il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie. Il **comma 2** specifica che le norme previste al comma precedente si applichino con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il **comma 3** estende all'anno 2026 la disposizione transitoria, stabilita già per l'anno 2025, relativa alla possibilità di inquadramento in ruolo in via prioritaria, nell'ambito dell'eventuale attivazione di procedure di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, di personale in servizio a tempo indeterminato in posizione di comando, appartenente alla medesima area funzionale oggetto della procedura di mobilità; inoltre, l'ambito della disposizione transitoria viene esteso al personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. Il **comma 4** introduce una disciplina relativa all'utilizzo cumulativo dei permessi sindacali nelle aree della dirigenza pubblica e reca una disciplina transitoria sull'accertamento della rappresentatività sindacale nei comparti o aree del pubblico impiego. Con riguardo al primo intervento, si

prevede, con riferimento ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, che le confederazioni sindacali rappresentative possano cumulare anche a livello nazionale i monti ore di permesso sindacale retribuito per l'esercizio del mandato, spettanti alle singole organizzazioni rappresentative ad esse affiliate, nonché (anche in via unitaria con le suddette ore) i monti ore per i permessi retribuiti relativi alle riunioni degli organismi direttivi statuari; per l'individuazione dei monti ore in oggetto, la norma rinvia al Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017, come modificato, da ultimo, dal CCNQ del 30 novembre 2023. Riguardo al secondo intervento, il comma 4 reca una disciplina transitoria, per il periodo contrattuale 2028-2030, ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale, prevedendo che i dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate presso ciascuna pubblica amministrazione – necessari all'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2027. Il **comma 5** introduce una modifica all'articolo 12, comma 5, della legge n. 167 del 2025 in materia di semplificazione normativa, consentendo, nell'ambito di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il riordino con regolamento ministeriale di materie attualmente disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio. Il **comma 6** stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 119 del 2026, recante modifiche alle modalità di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia, e le percentuali indicate dall'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001 trovano applicazione in relazione agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Inoltre, si specifica che per il personale dirigenziale non generale che, alla data di entrata in vigore del regolamento, stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 119 del 2026. Viene, infine, abrogato il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026, contenente la disciplina transitoria ora sostituita dal comma in esame. Il **comma 7** modifica l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 al fine di prevedere che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione, legata alla *performance*, del personale dirigenziale, siano destinate all'incremento delle risorse per la formazione dello stesso personale. Il **comma 8** viene sostituito integralmente l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992 al fine di introdurre una nuova disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), operante presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si prevede l'istituzione del predetto Comitato, stabilendone la composizione e le modalità di nomina e i compiti. La disposizione in esame precisa che ai componenti del citato Comitato non spetta alcun emolumento. Il **comma 9** prevede che il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, attualmente operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n.197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cessi dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto. Il **comma 10** differisce al 31 ottobre 2026 l'entrata in vigore dell'articolo 26-ter del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), relativo alla verifica dell'idoneità alla navigabilità di determinate unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera. Si specifica che il rinvio è volto a consentire agli organismi notificati e agli organi accertatori di predisporre gli adempimenti necessari e di adeguare i controlli. Il **comma 11** reca disposizioni volte al potenziamento dell'Avvocatura dello Stato, mediante l'assunzione nel triennio 2026-2028, un totale di 23 avvocati e 10 procuratori dello Stato, mentre il **comma 12** quantifica gli oneri finanziari per ciascun anno dal 2027 fino al 2035 e successivamente a decorrere dall'anno 2036 e individua le relative coperture finanziarie mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Il **comma 13** modifica quattro disposizioni della legge n. 131 del 2025 sulle zone montane, relativamente all'individuazione dei comuni nei quali sono presenti minoranze linguistiche storiche ai fini della concessione della maggiorazione delle specifiche agevolazioni fiscali previste dalla citata legge n. 131 del 2025. In particolare, sopprimendo il riferimento al 15 per cento degli appartenenti alla minoranza rispetto alla popolazione residente, viene riconosciuto il credito d'imposta maggiorato agli esercenti professioni sanitarie, al personale scolastico e alle imprese agricole e forestali, nonché alle nuove giovani imprese, che insistano in piccoli comuni montani (con meno di 5.000 abitanti) rientranti, oltre che negli elenchi previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 131 del 2025, anche nella delimitazione dell'ambito territoriale effettuata in attuazione della legge n. 482 del 1999, a prescindere dall'effettivo numero di residenti che appartengono alla minoranza linguistica tutelata. Il **comma 14**, mediante delle modifiche alla legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025), autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo» a prorogare, fino al 30 giugno 2027, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche e i contratti di lavoro flessibili in corso, nonché gli incarichi individuali di lavoro autonomo. Viene prorogata altresì al 28 febbraio 2027 il termine per la presentazione della proposta di nuovo statuto di «ItaliaMeteo» da parte del Commissario straordinario dell'Agenzia. Il **comma 15** incrementa da due a tre unità i posti di livello dirigenziale non generale della dotazione organica dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, intervenendo sull'articolo 5-bis, comma 1, della legge n. 112 del 2011. Al riguardo, i relativi oneri finanziari sono quantificati in 75.099

euro per l'anno 2026 e in 180.237 euro annui a decorrere dal 2027 e che si provvede alla relativa copertura mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

L'**articolo 2, comma 1**, dispone che agli enti territoriali soggetti al regime dei vincoli assunzionali dettati dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 non si applichino le norme in materia di contenimento della spesa del personale, ossia i commi 557, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. Il **comma 2** dispone che, per i contributi per le c.d. piccole opere disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 31 dicembre 2024, in luogo del termine previgente del 15 settembre 2024, risulti stipulato il contratto di affidamento lavori. Il **comma 3** reca una serie di modifiche alla disciplina delle piccole opere di cui alla citata legge n. 160 del 2019, al fine di differire al 30 giugno 2027 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi devono provvedere all'inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Il **comma 4**, sostituendo integralmente l'articolo 1, comma 139-*ter*, terzo periodo, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), proroga il termine per la conclusione dei lavori per i comuni beneficiari dei contributi previsti per le c.d. "medie opere" per le annualità dal 2021 al 2025 e prevede che, in caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contributo è revocato per una quota pari all'1% del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità secondo modalità stabilite dalla legge n. 228 del 2012. Il **comma 5** autorizza il Ministero dell'interno a organizzare una sessione straordinaria del corso-concorso per l'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, da svolgersi nel biennio 2026-2027, al quale, ai sensi del **comma 6**, sono ammessi i candidati idonei ma non vincitori della sessione ordinaria, con applicazione della disciplina ordinaria su corso-concorso e tirocinio, ossia l'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, nonché l'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019. Secondo quanto disposto dal **comma 7**, l'iscrizione dei vincitori resta subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'assunzione. Infine, il **comma 8** stabilisce che nelle sedi con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, è ammessa la nomina di segretari di fascia iniziale; si prevede, altresì, che qualora, al termine di tale incarico, il segretario di fascia C sia collocato in disponibilità, resti fermo in suo favore il trattamento tabellare previsto per la fascia C di appartenenza. La retribuzione di posizione, invece, viene corrisposta, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e dell'articolo 35, comma 3, del CCNL del comparto Funzioni locali del 23 febbraio 2026, in base alla popolazione dell'ultimo ente presso cui il segretario ha avuto titolarità, in applicazione dell'articolo 38, comma 6, del medesimo contratto collettivo. Il **comma 9** prevede, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), che, fino al 31 dicembre 2028, il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali per le assunzioni nella polizia locale sia pari a quattro anni. Il **comma 10** proroga la durata del mandato dei consigli provinciali in carica, allineandola alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. Tale previsione non determina l'interruzione dei mandati dei consigli provinciali. Il **comma 11** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 187,5 milioni di euro relativa all'anno 2026, per il finanziamento di due progetti relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 già compresi, con termine per l'attuazione posto al 31 marzo 2026, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e poi espunti in seguito alla revisione del Piano operata con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025. I due progetti, nella formulazione già prevista dal PNRR, riguardavano: il rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi tecnologici inerenti all'informazione e alla comunicazione, in favore di almeno 5.000 persone con disabilità, unitamente all'erogazione, in favore delle stesse persone, di una formazione sulle competenze digitali e a forme di assistenza tecnica; l'attuazione di interventi, in favore di almeno 25.000 persone in condizioni di grave deprivazione materiale, relativi alla fornitura di un alloggio temporaneo, oppure alla fornitura di ospitalità notturna e servizi mediante stazioni di posta. Il **comma 12** provvede alla quantificazione e alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 11. La copertura è reperita mediante la riduzione: degli stanziamenti riguardanti il concorso statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego; dei limiti di spesa relativi al beneficio economico dell'Assegno di inclusione e agli incentivi all'occupazione (o ad altre attività) connessi al medesimo istituto dell'Assegno di inclusione o al Supporto per la formazione e il lavoro.

L'**articolo 3**, composto da un **unico comma**, reca misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati. In particolare, la disposizione in esame riforma il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alla disciplina sul dissesto e all'attività dell'organo straordinario di liquidazione (OSL). La **lettera a)** modifica l'articolo 248 del TUEL disponendo l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 151, comma 8-*bis*, quando non si procede alla deliberazione del bilancio di previsione a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del

decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato; il suddetto articolo 151, comma 8-bis, stabilisce, tra l'altro, che se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le previsioni definitive di competenza gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio; l'approvazione del rendiconto determina inoltre il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. La **lettera b)** modifica l'articolo 249 del TUEL, stabilendo che dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, gli enti non possono più contrarre i mutui destinati al risanamento di cui all'articolo 255, con oneri a carico del bilancio dello Stato, assunti dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti. Ai fini del finanziamento dei debiti fuori bilancio si dispone altresì la possibilità per gli enti di ricorrere all'indebitamento mediante i mutui previsti ai sensi degli articoli 202 e seguenti del TUEL. La **lettera c)** interviene sull'articolo 255 del TUEL riformando le disposizioni concernenti l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento, introducendo la possibilità per gli enti di richiedere un'anticipazione di liquidità a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali in dissesto (numero 1) e modificando le disposizioni riferite alla disciplina relativa all'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali (numero 2) e all'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata (numero 3). La **lettera d)**, infine, novella l'articolo 259 del TUEL, che disciplina la presentazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

L'**articolo 4** reca disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica. I commi da 1 a 7 istituiscono e disciplinano un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato, il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute. Il **comma 2** definisce i requisiti per la nomina a Commissario, prescrivendo che questi sia individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi. Il **comma 3** definisce la durata del relativo incarico e l'attribuzione di poteri in deroga rispetto alle ordinarie procedure previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 e, ai sensi del **comma 4**, dal Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Al **comma 5** è prevista la presentazione al Ministro della salute di una relazione conclusiva sull'attività svolta da parte del Commissario, mentre, al **comma 6**, viene disposto il compenso spettante al Commissario e la relativa copertura finanziaria. Il **comma 7** individua invece gli oneri finanziari recati dai commi da 1 a 5 e le relative coperture. Il **comma 8** estende, limitatamente all'anno 2024, l'applicazione dell'articolo 3, comma 24, della legge n. 199 del 2025, relativa alla riassegnazione delle risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale e relativa alle scelte non espresse dai contribuenti, anche ai residui della medesima quota relativa all'anno 2024. La disposizione in esame estende la facoltà prevista dal citato articolo 3, comma 24, di versare all'entrata i residui derivanti dalla quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale relativa alle scelte non espresse dai contribuenti e oggetto di riparto nell'anno 2023, anche ai residui determinatisi in relazione all'anno 2024, in relazione ai fondi assegnati alla stessa categoria degli interventi in materia di tossicodipendenze e di altre dipendenze patologiche dalla delibera del Consiglio dei ministri. Il medesimo comma 8 prevede che gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (pari a 10 milioni nel 2026, 15 milioni nel 2027 e 16 milioni nel 2028) siano coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Il **comma 9** modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2024 al fine di trasferire dall'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, istituito presso il Ministero della salute, alle direzioni generali del medesimo Ministero le attività inerenti al monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA); il trasferimento comprende anche l'eventuale esercizio delle funzioni di accesso e verifica presso le strutture sanitarie, nonché dei poteri sostitutivi in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, in materia di tempi di attesa, da parte della regione o in caso di mancata individuazione del Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS). Si prevede, inoltre, che il destinatario del rapporto del RUAS sul monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale sia l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in luogo del summenzionato Organismo.

L'**articolo 5** contiene disposizioni urgenti in materia di amministrazione scolastica. In particolare, il **comma 1**, modificando l'articolo 1, comma 4-ter, della legge n. 62 del 2000, proroga fino all'anno scolastico

2027/2028 il regime straordinario che consente, ai fini del riconoscimento e del mantenimento della parità scolastica, di considerare requisito valido per l'insegnamento, in luogo del titolo di abilitazione, il servizio prestato per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, presso le scuole paritarie, per i soggetti la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa. Il **comma 2** novella l'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 al fine di modificare la disciplina concernente la conferma in ruolo dei docenti, stabilendo che, a seguito del superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente continui a dover essere cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto nelle quali sia iscritto, ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari, con riferimento alle quali la cancellazione non si applica. Il **comma 3**, modificando l'articolo 15-*bis* del decreto legge n. 19 del 2024, stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2027-2028, adeguando al contempo il riferimento al comparto contrattuale funzioni locali al triennio 2022-2024. Viene inoltre differito il termine finale di efficacia della disciplina dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028.

L'**articolo 6** è volto alla valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca. Il **comma 1**, inserisce il comma 2-*quater* nell'articolo 11 della legge n. 167 del 2017 al fine di assegnare alle università statali le risorse aggiuntive, originariamente stanziato sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per superare il contenzioso allora in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di madre lingua straniera, nella misura in cui esse sono eccedenti rispetto a tale finalità, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti. Il **comma 2** modifica l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 disponendo che i diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) assumano, rispettivamente, la denominazione di lauree e lauree magistrali. Il **comma 3** interviene sull'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024, al fine di prorogare l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN) nella sua attuale composizione, e il mandato degli attuali componenti, dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo.

L'**articolo 7** reca misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale. Nello specifico, il **comma 1**, alla lettera a), interviene sulla disciplina che regola lo svolgimento dell'esame di avvocato, recentemente novellata dal D.L. n. 100 del 2026, modificando il novero delle materie tra cui il candidato può optare come risposta al terzo quesito della prova orale. In particolare, viene ricompreso il diritto ecclesiastico e viene specificato la prova di diritto internazionale concerne il diritto internazionale privato e processuale. La lettera b) dispone la soppressione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che regolava precedentemente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riforma del sistema di liquidazione delle spese di giustizia per le intercettazioni telefoniche e ambientali. Infine, la lettera c) riscrive integralmente l'articolo 16 del decreto legge n. 100 del 2026, recante l'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Il **comma 2** introduce rilevanti modifiche all'articolo 168-*bis* del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridefinendo organicamente il procedimento di liquidazione e di pagamento dei compensi spettanti per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione. In particolare, si dispone la sostituzione del comma 1-*bis* del citato articolo 168-*bis* del Testo Unico, disciplinando il potere-dovere di liquidazione in capo al PM, al quale spetta l'emissione del decreto di liquidazione entro un termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla ricezione della formale istanza di pagamento presentata dall'avente diritto al termine delle attività. Il rispetto di questa scansione temporale acceleratoria è presidiato da un duplice vaglio istruttorio di natura obbligatoria, in forza del quale il magistrato requirente che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione alle operazioni è tenuto a verificare non solo la regolarità formale della rendicontazione contabile prodotta, ma anche la conformità sostanziale delle prestazioni effettivamente eseguite rispetto all'incarico giudiziario conferito. Viene sostituito inoltre il comma 2 dell'articolo 168-*bis*, introducendo un'articolata disciplina in merito all'efficacia esecutiva del decreto di pagamento e al relativo regime delle sue comunicazioni, attribuendo al provvedimento la natura di titolo esecutivo già nel corso della fase delle indagini preliminari, eliminando la previgente qualificazione di "provvisoria" esecutività per rafforzare la posizione del creditore e consentire l'immediata emissione della fattura e il conseguente pagamento. Sotto il profilo procedurale, la comunicazione del decreto è limitata esclusivamente al beneficiario durante le indagini preliminari. La disposizione in esame sostituisce i commi 3, 3.01 e 3.02 dell'articolo 168-*bis* con i commi 3 e 3.1. Il nuovo comma 3 fissa un termine perentorio di trenta giorni per l'effettivo saldo del debito da parte dell'amministrazione, ancorato a due diversi presupposti di decorrenza, a seconda che il beneficiario abbia già provveduto all'inoltro della fattura al momento dell'emissione del decreto (nel qual caso il termine decorre dal decreto stesso) o che vi provveda successivamente (nel qual caso il termine decorre dalla ricezione del documento fiscale). Qualora non siano rispettati i termini stabiliti per la liquidazione giudiziale o

per il pagamento, il nuovo comma 3.1 introduce un meccanismo di ristoro automatico per i rispettivi ritardi, stabilendo che sulla somma liquidata siano dovuti interessi moratori calcolati nella misura indicata dal successivo comma 3-ter; tale comma, sostituito integralmente dalla disposizione in esame, estende ai crediti vantati dai prestatori di servizi funzionali alle operazioni di intercettazione l'applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il **comma 3**, reca modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2022, al fine di intervenire sulle attività cui può essere impiegato il personale addetto agli uffici per il processo (civili e penali), includendovi anche la raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale, nonché le attività previste dalla contrattazione collettiva e, in via residuale, quelle che la legge attribuisce alle cancellerie per garantire un supporto qualificato all'attività giurisdizionale. Il **comma 4** abroga l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015, e l'articolo 1, comma 228, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) recanti le disposizioni in materia di piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali. Il **comma 5** inserisce un nuovo articolo 5-*bis* nel regio decreto n. 12 del 1941, che reca norme in materia di ordinamento giudiziario, volto a demandare al Ministro della giustizia la determinazione delle piante organiche della magistratura ordinaria, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, nonché a stabilire che nelle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni debbano essere assegnati almeno tre sostituti procuratori. Il **comma 6** stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2027, il ruolo organico della magistratura ordinaria è incrementato di venticinque unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui all'articolo 5-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941. Conseguentemente, la Tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991, che indica il ruolo organico della magistratura ordinaria, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al decreto in esame. Il **comma 7** novella l'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2024, il quale, nelle more dell'applicabilità - sospesa fino al 31 dicembre 2029 - degli articoli 13 e 17, comma 2, del medesimo decreto, individua, al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie di cui alla lettera M) della citata Tabella B, nonché il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella. In particolare, il comma 7 in esame ridetermina quest'ultimo limite in 10.039 unità fino al 30 giugno 2027 e in 10.064 unità fino al 31 dicembre 2029. Il **comma 8** autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, non prima del 1° luglio 2027, delle 25 unità di personale di magistratura di cui al comma 6. Il **comma 9** reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 6 e 8 dell'articolo 7 del presente decreto, nonché la relativa copertura finanziaria. Il **comma 10** autorizza, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato, non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare). Tale assunzione è finalizzata al potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche in relazione allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità, di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure. I **commi 11 e 12** dispongono le necessarie autorizzazioni di spesa ai fini della sopra citata assunzione straordinaria, mentre il **comma 13** prevede la copertura finanziaria. Il **comma 14** inserisce il comma 3-*bis* nel testo dell'articolo 17 del decreto-legge n. 23 del 2026, che prevede l'avviamento ai corsi di formazione per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, per le aliquote di candidati già dichiarati idonei all'esito delle prove d'esame e degli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base di apposite graduatorie di merito provvisorie. Il **comma 15** stabilisce che all'attuazione di tale disposizione si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nei limiti delle facoltà assunzionali. Il **comma 16** interviene sulla normativa relativa alle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), recata dal decreto legislativo n. 66 del 2010. La lettera a) modifica la disciplina delle cariche direttive, consentendo la rieleggibilità per un massimo di tre mandati consecutivi (anziché due) e riducendo da cinque a quattro il numero di volte in cui il militare può essere posto in distacco sindacale. La lettera b) riguarda gli obblighi informativi da parte del Ministero della Difesa e del MEF alle APCSM rappresentative e prevede un termine minimo di 10 giorni per l'invio della documentazione riguardante le materie di competenza delle APCSM su cui richiedere il parere. La lettera c) interviene in materia di distacchi e aspettative sindacali prevedendo l'aumento della durata dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite da tre a quattro anni; la riduzione da cinque a quattro del numero complessivo di distacchi sindacali e aspettative retribuite; l'eliminazione della previsione di un periodo di servizio effettivo di almeno un triennio tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita. Il **comma 17** interviene in materia di dirigenza delle Forze di Polizia e delle Forze armate modificando l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017. Si precisa, in tale ambito, la natura economica del trattamento accessorio, nonché di quello di missione e di trasferimento, e di includere tra le materie negoziabili anche l'istituzione di fondi sanitari integrativi per prestazioni ulteriori ai livelli essenziali di assistenza.

L'**articolo 8** proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 l'operatività del Commissario straordinario, nonché della relativa struttura commissariale di supporto, nominato ai sensi della normativa

vigente al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il comma 1 prevede che la proroga al 31 dicembre 2030 è disposta al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della richiamata Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonché di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il **comma 1** prevede altresì che alla medesima data gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'art. 19, c. 6, del D.Lgs. 165/2001. Il **comma 2** indica le funzioni svolte dal Commissario in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni principi e vincoli, al fine di realizzare taluni interventi per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Il primo periodo del **comma 3** dispone che la realizzazione dei suddetti interventi avviene in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché dell'assistenza tecnica, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., che può svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza e di soggetto attuatore. Si dispone, ai sensi del **comma 4**, che sia un successivo DPCM a dettagliare i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonché i rapporti convenzionali, a valere sulle risorse del presente articolo 8. Il **comma 5** reca le disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dalla proroga dell'incarico di Commissario e della durata della Struttura commissariale, pari a 1.759.128 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030. Infine, il **comma 6** definisce le modalità di restituzione delle somme trasferite al Commissario e non utilizzate.

L'**articolo 9** reca disposizioni urgenti in materia di disabilità. Il **comma 1** dispone la diminuzione da 165.196.120 euro a 119.347.088 euro dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2026, relativa all'assunzione di personale da parte dell'INPS per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2024 riguardanti la valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità. Il **comma 2** aumenta la dotazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e dispone l'incremento di 8.788.509 euro per l'anno 2027 delle risorse destinate al finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità delegata in materia di disabilità nonché per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, individuati dalla medesima Autorità. Il **comma 3** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal suddetto comma 2.

L'**articolo 10** reca ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR. Il **comma 1** prevede norme speciali in materia previdenziale per i lavoratori già dipendenti dalla preesistente Associazione italiana della Croce rossa (CRI) e, successivamente, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, ente posto in liquidazione coatta amministrativa dal 1° gennaio 2018. Il comma 1 prevede, con riferimento a tali lavoratori, modalità specifiche per l'attuazione dell'istituto generale della rendita vitalizia (reversibile ai superstiti) relativa ai contributi previdenziali non versati e oggetto di prescrizione temporale. Con riguardo ai suddetti lavoratori, per i periodi privi di copertura assicurativa compresi tra la data di assunzione e il 31 dicembre 2017, la prova dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro potrà essere fornita da parte del suddetto Ente strumentale – in deroga alla condizione, già prevista dalla disciplina del suddetto istituto, della documentazione scritta, di data certa, sull'esistenza del rapporto di lavoro – anche mediante autocertificazione del lavoratore, secondo modalità specifiche stabilite dall'INPS. Secondo la disposizione in esame, la misura della relativa retribuzione potrà essere determinata, al fine in oggetto, anche in base ai riferimenti previsti dal medesimo comma 1. Quest'ultimo, inoltre, specifica che gli oneri economici relativi alla costituzione della rendita vitalizia sono in ogni caso a carico del suddetto Ente strumentale. Il comma 1, di conseguenza, provvede alla quantificazione e alla copertura a carico dello Stato degli effetti finanziari esclusivamente in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. I **commi 2 e 3** recano disposizioni volte ad attuare gli investimenti ferroviari di titolarità del MIT coinvolti nella proposta di riprogrammazione del PNRR presentata dall'Italia alla Commissione europea. Il comma 2 integra la dotazione finanziaria di quattro investimenti già ricompresi nel Piano, per un importo complessivo di 468 milioni di euro. Il comma 3 consente al MIT di dare corso agli adempimenti propedeutici all'attuazione degli investimenti anche prima del perfezionamento formale della procedura di riprogrammazione in sede europea, salva l'adozione dei conseguenti adeguamenti in caso di mancata o difforme approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Gli investimenti di cui al

comma 2 risultano rientrati nell'ultima decisione adottata dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso 25 agosto.

L'**articolo 11**, che si compone di un **unico comma**, esso introduce una disciplina transitoria rispetto al regime autorizzatorio a cui sono sottoposte le attività spaziali ai sensi della recente normativa adottata in materia di economia dello spazio. In particolare, prevede che le attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati all'interno di una specifica fascia temporale non debbano sottostare al citato regime autorizzatorio. Tali attività devono comunque rispettare le discipline contenute nella medesima legge sia in relazione all'obbligo di stipula di un'assicurazione, o di altra idonea garanzia finanziaria, sia in relazione all'applicazione dell'apposito regime di responsabilità per i danni cagionati in conseguenza dell'attività spaziale. Inoltre, si prevede che alcune delle disposizioni che saranno contenute nei decreti attuativi della legge sull'economia dello spazio – relative alle condizioni e ai requisiti di sicurezza dell'attività spaziale, all'importo del contributo dovuto dagli operatori per il rilascio dell'autorizzazione a compiere attività spaziale e alla documentazione da presentare a corredo di tale domanda – entrino in vigore una volta trascorsi 90 giorni dalla loro pubblicazione.

Per quanto riguarda il primo gruppo di disposizioni concernenti i Campi Flegrei, l'**articolo 12** consente alla regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, di assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data di entrata in vigore del decreto, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo per ciascuno dei soggetti indicati. I contributi sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Agli oneri, entro il limite massimo di 1.875.000 euro per il 2026 e di 4.500.000 euro per il 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

L'**articolo 13** istituisce, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dai predetti eventi sismici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni per il 2026 e 70 milioni per il 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei. Ai contributi si applicano le disposizioni dell'articolo 9-*novies*, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, in materia di misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, come interpretate dall'articolo 14 del decreto in esame, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di riqualificazione di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

L'**articolo 14** novella l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, estendendo l'ambito di applicazione dei contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei agli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 e a quello del 21 maggio 2026, oltre a quelli del 13 e del 15 marzo 2025 già contemplati. Nel predetto articolo 12 sono inoltre inseriti tre nuovi commi: il comma 4-*bis* rimette ad una delibera della Giunta comunale, da adottare entro trenta giorni, la fissazione del termine per la presentazione delle domande di contributo relative al patrimonio edilizio privato danneggiato dai predetti eventi; il comma 4-*ter* consente ai comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli di assegnare, con la medesima delibera, un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo relative agli eventi sismici del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro il limite delle risorse disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie già approvate; il

comma 4-*quater* disciplina i termini di istruttoria e di approvazione delle graduatorie. Il comma 2 dell'articolo 14 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025, in combinato disposto con l'articolo 9-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile. In particolare, tali disposizioni si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale, la domanda di contributo per gli interventi sulle parti comuni è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale, ovvero da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito, fermo restando l'obbligo di presentazione di un progetto unitario per l'intero edificio. La documentazione attestante lo stato legittimo, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, ha in tali casi ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del testo unico in materia edilizia. Il comma 3, infine, eleva dal 50 al 70 per cento la quota di cui all'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che, in particolare, prevede che il contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica è concesso nel limite massimo di una quota del costo da sostenere. La disposizione si applica anche alle domande già presentate, per le quali i comuni provvedono al ricalcolo della quota di contributo spettante.

L'**articolo 15** novella l'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, consentendo di destinare le risorse stanziare ai sensi di tale disposizione ed estendendo il contributo per l'autonoma sistemazione anche ai nuclei familiari le cui abitazioni siano state sgomberate in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 e dell'evento sismico del 21 maggio 2026, con individuazione dei relativi termini di riferimento, e differendo al 31 dicembre 2027 i termini precedentemente fissati al 31 dicembre 2026.

L'**articolo 16** reca misure per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile. In particolare, al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, in materia di risposta operativa territoriale di protezione civile, i comuni assegnatari di tale personale possono bandire procedure concorsuali riservate in favore del personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni. La disposizione attribuisce inoltre alla città metropolitana di Napoli, in ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento, il coordinamento della ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida, con l'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni.

L'**articolo 17** reca misure per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. In particolare, il predetto articolo novella l'articolo 9-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, in materia di programmi di interventi urgenti, predisposti dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei. La predetta novella prevede che i programmi di interventi urgenti possono includere anche gli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area. Il comma 2 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche.

L'**articolo 18** proroga fino al 31 dicembre 2029 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016. I commi 2, 3 e 4 disciplinano, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza, il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile al Commissario straordinario del Governo, che, con una o più ordinanze, può tuttavia rinnovare, senza soluzione di continuità e nei limiti delle risorse finanziarie trasferite, la disciplina di protezione civile fino al termine della gestione straordinaria. Il comma 5 novella il decreto-legge n. 189 del 2016 prevedendo la cancellazione dall'Anagrafe delle imprese e dall'elenco speciale dei professionisti di coloro i quali abbiano dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti relativi a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, ovvero a prestazioni tecniche rese nell'ambito delle pratiche della

ricostruzione, secondo criteri definiti con ordinanza commissariale. I commi 6 e 7 consentono al Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità, per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai predetti eventi sismici. Il comma 8 estende le surrichiamate previsioni alla ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. Il comma 9 incrementa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051 l'autorizzazione di spesa destinata alla prosecuzione dei processi di ricostruzione privata dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'**articolo 19** individua il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, costituito dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, nella regione Marche, tenuto conto del fatto che sono stati quelli più colpiti e che hanno registrato vittime. Viene quindi previsto che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni del primo cratere possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i medesimi enti, che abbia maturato almeno tre anni di servizio, requisito che può perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026. Inoltre, si prevede l'estensione agli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuna annualità, delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in favore dei comuni del primo cratere.

L'**articolo 20** estende le disposizioni dell'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, in materia di interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dagli eventi sismici al Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, consentendo di destinare una quota degli stanziamenti disposti su base annuale a tale tipologia di interventi. Il programma di sviluppo, indicante i predetti interventi e corredato di relazione tecnica, è approvato con ordinanza del Commissario straordinario. Inoltre, nel programma di sviluppo, una quota non inferiore al 5 per cento dei finanziamenti è destinata ai comuni del primo cratere di cui all'articolo 19.

L'**articolo 21** dispone che le strutture d'emergenza realizzate a seguito del sisma del centro Italia del 2016, individuate dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, siano assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori sono ubicate. I comuni le utilizzano per le funzioni assistenziali originariamente previste fino alla cessazione delle relative esigenze e, successivamente, possono destinarle ad altre esigenze oppure rimuoverle. Si segnala, in particolare, che il comma 5 consente che le predette strutture di emergenza e le relative opere di urbanizzazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto siano rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche, e che a tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 6, inoltre, esenta le strutture di emergenza dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati, disponendo che i comuni assegnatari provvedano all'accatastamento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'**articolo 22** integra l'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente il riparto, tra i Commissari straordinari incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, delle risorse finalizzate al completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. In particolare, la nuova disposizione prevede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione, su proposta del capo del dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle assegnazioni tra i commissari e gli uffici speciali indicati nell'allegato VI della medesima legge, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.

L'**articolo 23** interviene sulla disciplina transitoria di accesso al ruolo degli esperti catastrofali, modificando il comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, permettendo, in sede di prima applicazione e fino al 1° aprile 2028, l'iscrizione di un congruo numero di esperti suscettibili di essere incaricati delle attività di accertamento e di stima dei danni agli immobili derivanti da eventi calamitosi, fermo il necessario possesso di requisiti professionali ed esperienziali.

L'articolo 24, reca, ai commi 1 e 2, misure per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. In particolare, il comma 1 autorizza il direttore generale dell'Agenzia, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, a utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente per la prima operatività e il funzionamento dell'ente. Il comma 2 eleva dal 30 al 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità dirigenziali, il limite di cui all'articolo 33, comma 1, della medesima legge, per il ricorso al personale appartenente alla PA. Il comma 3, dispone il rifinanziamento, nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2026, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive del settore causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali e avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale. Il comma 4 modifica l'articolo 31, comma 1, della legge 7 maggio 2026, n. 70, recante la valorizzazione della risorsa mare, prorogando da novanta giorni a otto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge il termine per la definizione con decreto ministeriale delle causali di intervento dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori del settore della pesca, nonché delle relative modalità e criteri di erogazione.

L'articolo 25 novella alcune delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026, al fine di integrare e riformulare le norme che disciplinano la possibilità per gli enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla *Asset management company* S.p.A. (AMCO). In particolare, la disposizione in commento sostituisce integralmente alcune delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 ed introduce i commi da *2-bis* a *2-undecies* all'articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016. Rispetto alla disciplina vigente, sono previste delle disposizioni più puntuali in merito alle ipotesi al ricorrere delle quali discende l'obbligo per gli enti locali di affidare i servizi di riscossione ad AMCO, le modalità di costituzione dei patrimoni destinati, attraverso i quali saranno esercitate le relative funzioni ed il relativo regime giuridico e sono introdotte disposizioni concernenti le modalità e la durata dell'affidamento del servizio ad AMCO, la remunerazione della società e l'indicazione esplicita dei costi che restano a carico del debitore, l'interoperabilità dei sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati del servizio e le circostanze che determinano la cessazione dell'obbligo di affidamento ad AMCO. Il nuovo comma *2-bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, dispone che le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalità di cui ai commi da *2-sexies* a *2-quinquiesdecies* del presente articolo, alla società AMCO - *Asset management company* S.p.A. Il nuovo comma *2-ter* disciplina l'obbligatorietà dell'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, per gli enti locali che non si avvalgono dell'affidamento volontario ad AMCO di cui al comma *2-bis*. La disposizione prevede che l'affidamento ad AMCO sia obbligatorio qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi. Il comma *2-quater* introduce una ulteriore fattispecie di obbligatorietà dell'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO, stabilendo che tale affidamento risulti obbligatorio per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi. Il comma *2-quinquies* esclude, in ogni caso dall'obbligo di cui al comma *2-ter* gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma *2-ter*, nonché gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma *2-bis*. Il comma *2-sexies* disciplina le modalità di affidamento da parte dell'ente locale del servizio di riscossione. Si prevede che esso avvenga con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. Il comma *2-octies* disciplina le modalità di costituzione, da parte della società AMCO, dei patrimoni destinati. Il comma *2-novies* conferma che per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva, la società AMCO si avvale di uno o più operatori selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica. Il comma *2-decies* prevede che la procedura di cui al comma precedente tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO. Il comma *2-undecies* dispone che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma *2-bis*, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, alla società AMCO sono attribuiti determinati poteri relativi alle modalità di riscossione coattiva. Il comma *2-duodecies* rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di attuazione dei commi da *2-bis* a *2-undecies* e da *2-terdecies* a *2-quinquiesdecies* e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma *2-ter* agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il comma *2-quaterdecies* precisa che le attività di riscossione affidate alla società AMCO restano escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, ossia da quanto prevede il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione. Il comma *2-quinquiesdecies* disciplina la cessazione dell'obbligo di affidamento alla AMCO. Il comma *2-sexiesdecies* precisa le modalità operative relative ai versamenti alla società AMCO. Infine il comma *2-septiesdecies* prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia fissato il termine temporale a decorrere dal quale è

disposta, in ragione dell'attribuzione ad AMCO delle corrispondenti funzioni, la cessazione delle funzioni di ente deputato alla riscossione dei crediti degli enti locali, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Infine, l'**articolo 26** reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Presupposti di necessità e urgenza

Il provvedimento in esame, recante **disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile**, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla straordinaria necessità e urgenza di:

- introdurre misure per garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali;
- definire misure volte ad assicurare l'omogenea applicazione delle norme inerenti al pubblico impiego, nonché la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le agenzie e gli enti strumentali, ed in particolare degli enti locali e del sistema sanitario regionale;
- assicurare la copertura finanziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle correlate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano;
- introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunità e le opere pubbliche;
- introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;
- assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea, mediante il tempestivo avvio delle attività attuative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nei giorni 31 luglio 2026 e 1° agosto 2026;
- definire misure urgenti per assicurare, in vista della scadenza dello stato di emergenza prevista per il 31 dicembre 2026, il trasferimento delle attività di protezione civile, non suscettibili di formare oggetto di rientro in ordinario, in capo al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione nonché lo sviluppo economico e sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016;
- definire ulteriori misure urgenti per assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità;
- assicurare la provvista di personale da assegnare alle strutture di supporto ai Commissari straordinari per la ricostruzione;
- definire misure urgenti per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastofali, tenendo conto dei requisiti esperienziali e professionali posseduti;
- assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento risulta corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**", ascrivita alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, e alle materie "**protezione civile**", "**governo del territorio**" e "**coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**", rientranti nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Si ricorda in proposito che, con riferimento alla protezione civile, nelle sentenze n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008, la Corte costituzionale ha rilevato che, con la legge n. 225 del 1992 (poi sostituita dal vigente decreto legislativo n. 1 del 2018, che tuttavia, per gli aspetti che qui rilevano, ne ha confermato l'impianto), il legislatore statale «ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico (sentenze n. 129 del 2006 e n. 327 del 2003)». «Lo Stato – prosegue la sentenza n. 284 del 2006 – è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i "principi fondamentali" quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2,

comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992». Riguardo alle questioni attinenti all'edilizia nelle zone sismiche e alla ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo ha chiarito – da un lato – che le norme sismiche dettano «una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» attraverso la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative (sentenze n. 56 del 2019, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010) e – dall'altro – che la protezione civile, la quale ingloba anche aspetti attinenti alla ricostruzione, di particolare rilievo ove la calamità consista in un evento sismico, «appartiene alla competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e incrocia altresì la materia governo del territorio» e che pertanto «la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni» (sentenza n. 246 del 2019).

Il provvedimento è, altresì, riconducibile alle materie **"difesa e Forze armate e sicurezza dello Stato", "sistema tributario e contabile dello Stato", "tutela della concorrenza", "ordine pubblico e sicurezza", "giurisdizione e norme processuali", "ordinamento civile e penale", "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", "norme generali sull'istruzione", "organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" e "tutela dell'ambiente"**, conferite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d), e), h), l), m), n), p), s), della Costituzione.

La giurisprudenza costituzionale fa rientrare nella materia "ordinamento civile", e dunque alla competenza esclusiva statale, la regolazione del rapporto di lavoro, i diritti e gli obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro, nonché il diritto sindacale (si vedano, a tal proposito, le sentenze nn. 359/2003 e 50/2005). In particolare, secondo la Corte Costituzionale, rientrano nell'ambito della materia "ordinamento civile", le norme che "attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro" (sent. n. 50/2005). Sempre secondo il giudice delle leggi, "la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli artt. 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'ordinamento civile (lettera l), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m), o della previdenza sociale (lettera o)". Per quanto concerne l'università, la Corte, con la sentenza n. 423 del 2004 ha sottolineato che "si deve ritenere, innanzitutto, che un intervento "autonomo" statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.). Detta norma ha, infatti, previsto una "riserva di legge" statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie". Relativamente ai docenti universitari, la Corte, con sentenza n. 310 del 2013, ha confermato quanto già evidenziato nella sentenza n. 22 del 1996 – precedente la riforma del titolo V Cost. –, ricordando che l'autonomia di cui all'art. 33 Cost. non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare.

Con riguardo alla materia "norme generali sull'istruzione", la Corte costituzionale – intendendo distinguere tale materia, di competenza esclusiva dello Stato, dai "principi fondamentali" in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che "le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale". In tal senso, le norme generali si differenziano dai "principi fondamentali", i quali, "pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose" (sentenza n. 279 del 2005).

Inoltre, con riferimento al decreto-legge in esame, rilevano anche le materie, di competenza concorrente Stato-regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, **"grandi reti di trasporto e di navigazione" e "tutela della salute"**.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- all'**articolo 1, comma 8, capoverso articolo 8**, che include tra i componenti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale **tre rappresentanti delle regioni** designati dalla **Conferenza Stato-regioni** e **un rappresentante delle province** designato dall'**Unione delle province d'Italia**;
- all'**articolo 25, comma 1, capoverso comma 2-ter**, che richiede la previa **intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali** ai fini dell'adozione del decreto ministeriale con cui aggiornare, ogni tre anni, la soglia del 35 per cento - calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate derivanti da "imposte tasse e proventi assimilati" e delle entrate extratributarie di cui all'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) - cui ancorare l'obbligatorietà per gli enti locali dell'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie alla società AMCO (*Asset management company* S.p.A.); la medesima disposizione richiede la predetta intesa anche per l'adozione del decreto ministeriale con cui individuare gli enti locali aventi tale obbligo;

- **articolo 25, comma 1, capoverso comma 2-duodecies**, che prevede la previa **intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali** per l'adozione del decreto ministeriale con cui stabilire le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili);
- **articolo 25, comma 1, capoverso comma 2-septiesdecies**, che richiede il **parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali** per l'adozione del decreto ministeriale di fissazione del termine temporale a decorrere dal quale è disposta la cessazione delle funzioni dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

Ciò premesso, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, *si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali*, con riferimento all'**articolo 18, comma 2**, che demanda a uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina concernente il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'**intesa in sede di Conferenza unificata**, alla luce del carattere concorrente delle materie "protezione civile" e "governo del territorio".

Si fa presente che, in termini generali, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare in primo luogo orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022), potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come in quello di prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Con riferimento alle procedure di stabilizzazione di personale a tempo determinato dei comuni del "primo cratere" (Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto) previste dall'articolo 19, comma 2 si segnala che queste saranno svolte mediante assunzione del "personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse".

A tale proposito, appare opportuno richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di principio del pubblico concorso di cui all'**articolo 97 della Costituzione**.

La Corte ha infatti più volte ribadito la necessità che le procedure di stabilizzazione siano armonizzate con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione, che postula l'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso pubblico. In particolare, con la sentenza n. 250 del 2021 la Corte ha sottolineato la natura derogatoria di tali procedure rispetto allo strumento ordinario del pubblico concorso "in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi". La Consulta ha altresì chiarito – con la sentenza n. 99 del 2023 – che "trattandosi di disposizioni derogatorie al predetto principio del concorso pubblico", esse comportano "un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che [...] appartiene primariamente al legislatore (sentenza n. 140 del 2009). Tale giudizio è, pertanto, suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza (sentenza n. 207 del 2017)".

Un altro aspetto da considerare è la necessità di leggere le disposizioni recanti stabilizzazioni del personale precario alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici. Il principio secondo il quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una **quota non superiore al 50 per cento** dei posti disponibili è rinvenibile in numerose sentenze della Corte costituzionale (cfr., tra le altre, le sentenze n. 194 del 2022, n. 225 del 2010 e n. 90 del 2012). In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012 la Corte ha ricordato che "l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti

comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". Sul punto, si segnala che il Dipartimento della funzione pubblica, con parere 10 luglio 2022, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ribadisce che, una volta determinato in base alla suddetta percentuale del 50 per cento il numero delle posizioni disponibili, esse saranno accessibili solo e soltanto dall'esterno e, quindi, intangibili rispetto a qualsiasi altra procedura a carattere riservato, quantunque volta alla valorizzazione del personale già in servizio presso l'ente. La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare sulla base della circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), o sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), o sulla base della circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, perché tale circostanza, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive (sentenze n. 235 del 2010 e n. 137 del 2013).

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Cost302	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	✕ CD_bilancio
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.